

N. R.G. 2017/16524



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione
dei cittadini UE.

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **16524/2017** promossa da:

██████████ (██████████) con il patrocinio dell'avv. ALFANO EUGENIO e
dell'avv. elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. ALFANO
EUGENIO

CUI

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Firenze**

RESISTENTE

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze**

INTERVENUTO

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

dott. Luciana Breggia Presidente Relatore

dott. Luca Minniti Giudice

dott. Federica Samà Giudice

Riunito in camera di consiglio, in data 3 luglio 2019;

visto l'art. 35 bis Dlgs 25/2008;



ha pronunciato il seguente

DECRETO

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 23.11.2017 da Ojo Favour nei confronti del provvedimento emesso in data 02.10.2017 e notificato in data 06.11.2017 con il quale la commissione per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e svolgimento del processo

La ricorrente non è comparsa davanti alla Commissione territoriale di Firenze, che pertanto ha rigettato la domanda.

In data 7.01.2019 la ricorrente si è recata presso l'Ente anti-tratta "Associazione progetto Arcobaleno ONLUS" e assistita dal difensore avv. Eugenio Alfano ha narrato il suo vissuto riportato nella relazione a firma della coordinatrice dello "Spazio intermedio-Associazione Progetto Arcobaleno Onlus" dottoressa [REDACTED].

La ricorrente ha raccontato di essere partita dalla Nigeria, dopo false promesse di lavoro da parte di una donna nigeriana, con la quale ha contratto un debito di € 25.000 e che l'ha sottoposta ad un rito ju-ju, di cui lei teme molto le conseguenze.

La ricorrente tramite un *connection-man* è arrivata in Libia dopo un viaggio particolarmente violento e traumatico. Dopo quattro mesi in Libia la ricorrente è arrivata in Italia, nel gennaio 2016.

In Italia è stata accolta in un centro di accoglienza dal quale ha contattato la madame, come le era stato in precedenza intimato. Dopo due settimane, la madame le ha intimato di lasciare il centro e ha mandato qualcuno a prelevare la ricorrente. Trasportata in Nord Italia, la ricorrente è stata costretta a prostituirsi ed è stata sottoposta a controlli e alla minaccia di un ulteriore rito.

Dopo l'ennesimo episodio di violenza, la ricorrente è riuscita a scappare, ma la *madame* ha continuato a disturbarla e la sig.ra [REDACTED] è stata costretta a raggiungere una amica della donna sul territorio fiorentino, con l'accordo di inviare mensilmente i soldi direttamente in Nigeria.

Dalla relazione dell'Ente Anti-tratta emerge che la ricorrente ha pagata in due anni un totale € 12.000.

La ricorrente ha continuato a prostituirsi per strada temendo le conseguenze del rito ju - ju fino ai primi mesi del 2018, quando è venuta a conoscenza dell'intervento dell'Obà di Benin City che ha "liberato" tutte le ragazze dell'Edo State dal potere del rito ju-ju.

La ricorrente si è sentita autorizzata ad interrompere i rapporti con la madame, smettendo di inviarle soldi, cambiando numero di telefono smettendo di prostituirsi.

Davanti agli assistenti del centro anti-tratta la ricorrente ha rivelato di essere impaurita all'idea di tornare in Nigeria: infatti teme ancora la reazione della madame, vista l'assenza di un accordo in merito alla conclusione del loro patto.



Dalla relazione del 7 gennaio 2019 dell'Ente anti-tratta risulta che la ricorrente è conosciuta dal servizio Spazio intermedio (sportello per persone che si prostituiscono e vittime di tratta e sfruttamento) dal 2016.

Inizialmente la ricorrente si era rivolta all'Associazione dietro l'invio dell'Unità di Strada per motivi sanitari e successivamente per motivi legali.

La ricorrente dichiara di aver trovato un punto di riferimento nel servizio offerto dall'Ente e si è affidata ai suggerimenti effettuati. Si presenta agli operatori dell'Associazione Progetto Arcobaleno Onlus, secondo quanto riferito, come ragazza motivata e volenterosa, che sta cercando un lavoro regolare sul territorio; ma evidentemente segnata dal trascorso traumatico a cui è stata sottoposta.

2. Motivi del diniego

Mancando l'audizione della ricorrente e basandosi solo sulla documentazione agli atti (modulo C3), la Commissione territoriale non ha individuato la presenza dei presupposti per la protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria.

3. Motivi del ricorso

Nel ricorso iniziale, il difensore contestava la decisione della Commissione territoriale e chiedeva riconoscersi lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.

Si costituiva, come nuovo difensore, l'avv. Alfano il quale, nell'atto di costituzione allegava che nelle more del procedimento, erano emerse circostanze che avevano permesso di ricostruire la vicenda vissuta dalla ricorrente quale vittima di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Tali circostanze sarebbero emerse dalla relazione a firma della Coordinatrice dello Spazio Intermedio – Associazione Progetto Arcobaleno Onlus, dottoressa [REDACTED]. Dal narrato della ricorrente, secondo il difensore, erano emersi molteplici indicatori tracciati anche dall'EASO, che la indicavano come vittima di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale; quali: il primo contatto con una donna della comunità di appartenenza, la sottoposizione a rito ju-ju, la presenza di una figura femminile (la madame) che ha aiutato la ricorrente ad espatriare dietro l'assunzione di un debito, la presenza di un *connection man* che accompagna le ragazze durante il viaggio ed abusa di loro, la rivelazione del tipo di lavoro che saranno chiamate a svolgere solo nello Stato europeo di destinazione.

Secondo il difensore quindi:

A) Sussistono i requisiti per il riconoscimento dello Status di rifugiato:

In particolare il "fondato timore" sussisterebbe da un punto di vista soggettivo, visto: la sottoposizione ad uno stresso controllo della madame, con violenza, minacce e la continua richiesta di somme economiche; l'omissione della verità in sede di proposizione del ricorso e almeno fino all'editto dell'Obà nel 2018; il costante rifiuto di denunciare alle autorità la madame e la paura delle ritorsione che lei e la sua famiglia avrebbero potuto subire e la paura delle persecuzioni a causa del mancato pagamento del debito se dovesse tornare in Nigeria.



Sussiste anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il timore trova fondamento negli atti di persecuzione che la ricorrente e la sua famiglia hanno subito e in quelli successi in casi analoghi a donne nigeriane vittime di tratta.

La nozione di atti di persecuzione a norma dell'art.7 d.lgs. 257/2007 interpretato sulla base delle linee guida dell'UNHCR, nel caso di tratta di persone includono il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata e le percosse. In quanto tutte "gravi violazioni dei diritti umani che generalmente costituiscono persecuzione".

Riguardo agli agenti di persecuzione, il numero indicativo delle vittime di tratta nigeriane fa desumere che lo Stato non in grado di offrire protezione alle vittime e contrastare le reti criminali autrici della tratta.

Per quanto attiene ai motivi della persecuzioni, le vittime di tratta possono e devono essere qualificate come "determinato gruppo sociale" al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, perché condividono caratteristiche comuni e immutabili. Quali l'essere donne, prive di protezione affettiva, giovani, con basso livello di scolarizzazione, provenienti da un contesto socio-economico e familiare precario. L'opportunità di considerare le vittime di tratta come "gruppo sociale" è espressa anche dall'Altro rappresentante nelle Linee guida dall'UNHCR.

B) In ogni caso sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto la ricorrente quale vittima di tratta e di sfruttamento sessuale, in caso di rientro nel paese di origine, potrebbe essere esposta e subire un "grave" danno alla sua vita che integra l'articolo 14 lettera b) del d.lgs. 251/2007

C) Infine, sarebbero integrati i presupposti della protezione umanitaria, in quanto dal narrato della ricorrente emerge con evidenza la condizione di vulnerabilità in cui si trova e la stessa normativa internazionale, europea e nazionale qualifica le vittime di tratta di esseri umani come "persone vulnerabili".

Tale vulnerabilità sussiste attualmente, visto che la ricorrente ha contratto un debito nei confronti di una madame, che continua ad esercitare potere su di lei, e il concreto rischio di retrafficcking nel proprio paese di origine; oltre al pericolo di subire discriminazioni dalla comunità del paese di origine e dalla sua stessa famiglia.

Il dato che le circostanze riguardanti l'essere vittima di tratta di esseri umani a fini sfruttamento sessuale siano emerse solo dopo la proposizione del ricorso non osta al diritto al riconoscimento della protezione internazionale, in quanto il procedimento avente ad oggetto tale riconoscimento è di tipo accertativo trattandosi di riconoscimento di un diritto soggettivo, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella ordinanza 11754/2016.

Inoltre, l'articolo 35bis del d.lgs. 25/2008 specifica che "il Tribunale decide sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione".



In relazione ai fatti rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale:

- 1)) **In via principale** il riconoscimento dello status di rifugiato;
- 2) **In via subordinata** il riconoscimento della protezione sussidiaria;
- 3) **In via ulteriormente subordinata** il riconoscimento della protezione umanitaria;

È stata fissata udienza ex art. 35 bis co 11 Dlgs 25/2008 in data 27.06.2019 e, nel corso dell'audizione dinanzi al giudice delegato dal collegio, audizione analitica e articolata, la richiedente ha riferito quanto segue:

D. Mi conferma di chiamarsi [REDACTED] e di essere nata il [REDACTED] in Edo State in Nigeria? R: E' corretto ma vorrei aggiungere il nome tradizionale che mi hanno dato in Nigeria è [REDACTED].

D. In data 7 gennaio 2019 ha rilasciato delle dichiarazioni davanti alla coordinatrice dell'Ente Anti-tratta, Cristina Baldi, si ricorda?

R: si

D: conferma quanto raccontato? Che è partita dalla Nigeria perché una donna nigeriana le aveva promesso un lavoro?

R: sì, è vero

D: Lei vuole raccontarmi la sua storia? Io la ascolto

R: La donna che mi ha portato qui mi ha detto che mi avrebbe fatto lavorare, mi ha fatto fare un giuramento dicendo che mi avrebbe fatto pagare 25mila euro, invece quando sono arrivata mi ha fatto prostituire.

D: era un rito juju?

R: sì, era un rito juju. Mi hanno tagliato i capelli, i peli da parti intime e le unghie

D: che succede con questi elementi?

R: Mi hanno fatto fare questo giuramento, dicendo che se non pagavo il debito questo juju mi avrebbe ucciso

D: lei poi è arrivata in Libia attraverso un uomo?

R: Questo connection man mi ha messo su un bus e poi mi ha consegnato ad altre persone di Alhaji e loro mi hanno portato in Libia

D: è rimasta un poco in Libia o è stata imbarcata subito?

R: Sono arrivata in Libia a novembre e poi ho attraversato il mare a gennaio

D: ha subito delle violenze?

R: sì, sono stata violentata e anche picchiata in quel periodo

D: quando è arrivata in Italia la Madame l'ha mandata a prendere e l'ha costretta a prostituirsi in Nord Italia, tenendola sotto controllo. Lo conferma?

R: sì, lo confermo

D: poi è riuscita a scappare ad un certo punto? L'hanno ripresa? L'hanno poi costretta a prostituirsi nella zona fiorentina?

R: sì, anche qui a Firenze una parente della Madame mi ha costretto a prostituirmi, poi questa persona è scappata perché la polizia la cercava

D: poi lei che ha fatto?

R: Dopo ho incontrato Cristina

D: come è arrivata al centro arcobaleno? Come ha incontrato Cristina?

R: Sono riuscita ad arrivare da Cristina perché quando lavoravo per strada sono arrivate persone che mi hanno dato un numero da chiamare se avevo bisogno

D: Come ha deciso poi di telefonare? Per quanto detto dall' Obà di Benin City?



R: Sì, esatto. Come l'Oba ha detto questa cosa, ho preso coraggio e ho chiamato il numero. Vorrei sottolineare che ho già pagato una certa somma (circa 12 mila euro) a questa Madame

D: dove vive adesso?

R: abito con un mio amico

D: è un suo amico o fidanzato?

R: è il mio fidanzato

D: ha smesso di prostituirsi?

R: sì

D: sta lavorando?

R: per ora sto facendo il corso di italiano a Sesto fiorentino dove io abito

D: il suo fidanzato lavora? Che lavoro fa?

R: sì, in un ristorante

D: Lei continua ad andare da [REDACTED]?

R: Sì, vado spesso, anche quando ho delle domande da farle

D: Lei vuole vivere qui? Ha paura di tornare in Nigeria?

R: sì, ho paura a tornare in Nigeria, anche perché la Madame e sua sorella mi conoscono bene e ho molta paura

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio.

Il PM ha dichiarato l'assenza di elementi ostativi.

Motivi della decisione

1. Valutazione di credibilità del ricorrente.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;



d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla¹;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale².

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo "anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente" per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25).³ Sulla valutazione di credibilità del ricorrente si veda da ultimo Cass. n. 26921/2017 che stigmatizza il fatto di "accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione".

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è 'in dubio pro actore'. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE⁴.

Nel caso di specie, la richiedente appare credibile ed il suo racconto circostanziato; non sussistono discordanze tra quanto raccontato presso l'ente anti tratta "Associazione progetto arcobaleno ONLUS" e quanto riferito in udienza. Inoltre, gli elementi del racconto della richiedente coincidono con le circostanze e caratteristiche tipiche dei casi di tratta e sfruttamento a scopo sessuale.

Infatti, alla richiedente sono state fatte false promesse di un lavoro da una donna nigeriana (la futura madame), con la quale aveva contratto un debito di euro 25.000 e dalla quale era stata sottoposta ad un rito jù jù. Giunta in Italia, la richiedente, a seguito di contatti con la madame, è stata trasportata nel Nord Italia, dove è stata costretta a prostituirsi. E' riuscita a sfuggire temporaneamente al controllo della madame; tuttavia, giunta nell'area fiorentina, è stata costretta a rivolgersi ad un'amica della madame la quale l'ha nuovamente costretta a prostituirsi. La richiedente, a seguito del proclamo dell'Obà di Benin City con cui ha liberato tutte le ragazze dell'Edo state dal vincolo del rito jù jù, ha deciso di cessare il suo rapporto con la madame e conseguentemente di troncare i contatti con la stessa e soprattutto ha smesso di prostituirsi.

██████████ operatrice dell'ente anti tratta Associazione progetto arcobaleno ONLUS, riferisce che la richiedente sia in contatto con l'ente sin dal 2016 e che il primo contatto sia avvenuto attraverso l'unità di strada, la quale si rivolge alle donne che si prostituiscono in strada al fine di fornire un'indicazione circa il soggetto a cui rivolgersi per motivi sanitari e legali. L'operatrice riferisce che la richiedente abbia sostenuto numerosi colloqui, nei quali ha narrato gradualmente la

¹ Va ricordato che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente» (art. 8, co. 3, d.lgs.28.1.2008, n. 25)

² Art. 3, co. 5, d.lgs. 19.11.2007, n. 251, di attuazione della dir. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

³ Sul potere -dovere di indagine dell'esaminatore vedi Cass. 24.9.2012, n. 16221; Cass 16202 2012; 10202 del 2011).

⁴ La direttiva 2005/85/CE, in particolare, nel tracciare la tutela minima che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai richiedenti la protezione internazionale presenti sul proprio territorio, al considerando n. 27 afferma che "è un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell'articolo 234 del trattato".



sua vicenda; soprattutto riferisce che si sia instaurato un solido rapporto di fiducia tra se stessa e la richiedente.

Tutte le circostanze evidenziate trovano conforto nelle COI sottoindicate.

2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo *status* di <<rifugiato>> al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Nel caso di specie, i fatti rappresentati dalla ricorrente, pur tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell'onere della prova che vengono in considerazione, sono rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Nel racconto della richiedente si evincono elementi tipicamente indici di un fenomeno di tratta e sfruttamento:

- la promessa di un lavoro onesto fuori dal proprio Paese di origine;
- un debt bondage contratto con connazionali, spesso anch'esse donne, che costituiscono un segmento dell'ampio apparato criminale dislocato nei Paesi di transito e di destinazione;
- riti magici (ad es. rito juju) coi quali le vittime si vincolano, temendo conseguenze disastrose se questi non saranno rispettati.

Inoltre, **nel caso di specie**, è vero che la richiedente si dichiara libera dal vincolo di tratta nella situazione attuale; tuttavia, la vicenda personale della richiedente, è tale da comportare, se fosse rimpatriata, una condizione di sradicamento e di pericolo di sfruttamento, già subito, in ragione di un'appartenenza di genere, che la rende doppiamente vulnerabile. Infatti, la stessa UNHCR nelle Linee Guida sulla protezione internazionale per l'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta (disponibili su <http://www.refworld.org/cgi-bin/tehis/vtx/rwmain/opensslpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513c7834>) evidenzia come le vittime, o potenziali vittime, della tratta *possono* rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951.

In particolare nelle Linee Guida si specifica come **le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini**. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale.

Inoltre, con riferimento al fenomeno della tratta nel paese d'origine della richiedente, nelle COI si può leggere che:



La tratta delle donne a scopo sessuale assume un'importanza centrale in Nigeria, non solo verso paesi stranieri, ma anche internamente, cosa che spesso costituisce un primo passo verso la tratta internazionale. Inoltre, **considerando in assoluto il numero di vittime della tratta di esseri umani nell'UE, le donne nigeriane fanno parte di una delle cinque nazionalità extra-europee più a rischio**. Pur essendo difficile stabilire un profilo univoco delle donne vittime di tratta, si può affermare che i gruppi etnici più coinvolti sono: Edo (chiamati anche Binis), Yorubas, Igbos e i gruppi etnici dello Stato del Delta. Per quanto riguarda l'età, non potendo far fede sull'età dichiarata all'arrivo dalle ragazze e donne nigeriane, ci si deve riferire esclusivamente a ricerche fatte sul campo, le quali affermano che la maggior parte di coloro che arrivano in Europa ha **un'età compresa tra i 17 e i 28 anni, con una maggioranza nella fascia 18-20**.

Spesso le vittime di tratta hanno avuto esperienze particolarmente negative durante l'infanzia che le hanno rese **più vulnerabili**, provengono da **famiglie economicamente disagiate** e hanno un **basso livello d'istruzione**. **Il reclutamento delle donne avviene principalmente a Benin City**, capitale di Edo State, e nei villaggi della regione. Molte donne si recano in questa città perché ormai è famosa per la grande presenza di trafficanti disposti ad organizzare il viaggio verso l'Europa.

La povertà e la difficoltà a trovare lavoro sono due fattori determinanti nella proliferazione della tratta all'interno della regione. Si stima che l'85% delle donne nigeriane costrette a prostituirsi in Europa siano passate dall'Edo State, pur non risiedendo abitualmente lì.

<http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-COI-Nigeria-28-gennaio-2019.pdf>

Le tipologie e le dimensioni delle organizzazioni nigeriane che gestiscono la tratta delle donne a scopo sessuale variano notevolmente, spesso in ragione del numero di donne che devono essere portate in Europa (o in Stati extra-europei), della ricchezza del gruppo criminale e della quantità di rapporti che intercorrono tra il gruppo e gli ufficiali governativi corrotti. In alcuni gruppi prevale una struttura fluida, in altri invece vi è maggiore organizzazione. Le madams (o mamans) guidano le organizzazioni e monitorano da vicino tutte le fasi dal reclutamento delle ragazze fino al viaggio e all'arrivo nel paese di destinazione. Si trovano sia in Nigeria sia nei paesi di destinazione e possono essere assistite da soggetti a cui delegano specifiche funzioni. Alcune madams sono state vittime della tratta ed hanno iniziato a lavorare con le organizzazioni criminali solo dopo aver pagato il proprio debito. Quanto riferito è confermato da fonte molto recente in quanto il report del 20 giugno 2019(<https://www.ecoi.net/en/document/2010877.html>) evidenzia come, se pur il governo stia cercando di mettere in atto alcuni sistemi per sconfiggere o almeno limitare il traffico sessuale, tale fenomeno è ancora particolarmente rilevante e per niente estirpato. Ancora oggi le donne sono trasportate per fini di prostituzione sia all'interno della Nigeria sia verso l'Europa, soprattutto verso Italia, Spagna e Austria.

Nel marzo 2018 Oba di Benin, la figura religiosa più influente in Benin City, ha revocato tutti i riti juju, liberando così dal vincolo tutte le ragazze nigeriane che si credevano legate ancora. (<http://senorbabylon.blogspot.com/2011/04/la-maledizione-del-juju-che-guida-le.html>, <https://crprotezioneinternazionale.files.wordpress.com/2018/08/riti-juju-nigeria.pdf>,



<http://www.sudpress.it/la-maledizione-del-rito-juju-che-guida-le-schiave-del-sesso/>
<https://www.osservatoriodiritti.it/2018/04/13/tratta-delle-donne-editto-vudu-vittime-nigeriane/>

In giurisprudenza si veda da ultimo Trib. Firenze 26 giugno 2019 rg. 13441/2017; Trib. L'Aquila 10 maggio 2018, nonché tre ordinanze del Trib. Venezia del 18 gennaio 2019 e 8 febbraio 2019, tutte pubblicate in www.meltingpot.org.

Alla luce di quanto sin qui osservato, il ritorno in Nigeria della richiedente determinerebbe il pericolo di essere nuovamente oggetto di tratta, in virtù della giovane età, dell'appartenenza di genere, della situazione di non scolarizzazione e della zona di provenienza (Edo State). Inoltre, i timori della richiedente sono aggravati ulteriormente dal fatto che sia conosciuta molto bene dalla *madame*.

3. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

La domanda è assorbita.

4. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, D.Lgs. n. 286/1998

La domanda è assorbita.

5. Sulle spese di lite

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che si debba seguire il criterio della soccombenza.

Non si ravvisano infatti i requisiti per compensare le spese ex art. 92 cpc (soccombenza reciproca o '*nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*'), né può essere di ostacolo alla condanna il fatto che il convenuto soccombente sia un'amministrazione pubblica e il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, la condanna del convenuto riguarda le spese di lite, ossia il compenso al difensore e le spese che vanno rimesse allo Stato ai sensi dell'art. 133 del d.p.r. n.115/2002. La Corte di cassazione, con sentenza n. 9938 del 2014, ha escluso che un'amministrazione possa essere condannata al pagamento del contributo unificato raddoppiato per effetto del rigetto dell'impugnazione, argomentando dalla natura di tale contributo e dall'esenzione da tasse e tributi per le pubbliche amministrazioni in giudizio (vedi art. 158 dpr n.115/2002).

Nel caso di specie invece non si tratta di tasse e tributi, né di spese prenotate a debito, bensì di spese anticipate dallo Stato per effetto dell'ammissione al patrocinio a sue spese. Il Ministero dell'interno, dotato di un suo distinto bilancio, dovrà rifondere allo Stato le spese di lite secondo le regole generali.

Non può condividersi, al riguardo, quanto affermato da Corte di cassazione con la sentenza n. 18583 del 2012 (richiamata da diverse pronunce di merito), quando afferma che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica <<*osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il*



procedimento di cui all'articolo 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento>>>.

Infatti, le modalità di liquidazione ex art. 82 cit. non implicano affatto che non si debba provvedere alla condanna alle spese ex art. 133 cit.

Nella stessa sentenza la SC afferma anche che non avrebbe senso condannare un'amministrazione dello Stato a rifondere le spese ad un'altra amministrazione dello stato e trae argomento dal " *rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte, e' rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa. L'articolo 141 dispone infatti che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui al Decreto Legislativo 31dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della metà"*."

L'art. 141 in verità fa solo riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che <<1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. (1)* 2. *Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.*3. *Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.>>>.*

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit.

Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso.

E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 (" *Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico-finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio* ").

In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie.

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso della sig.ra [REDACTED] nata in Edo State, in Nigeria, il [REDACTED] e le riconosce la protezione inerente allo *status* di rifugiato;



- 2) Condanna il Ministero dell'Interno a rifondere allo Stato ex art. 133 d.p.r n. 115/2002 le spese del procedimento che si liquidano in euro 1694 per compenso al difensore oltre al 15 % per spese generali, oltre IVA e CPA ;
- 3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale di Firenze, nonché al P.M.

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 03.07.2019 e depositato l'8 luglio 2019.

Il Presidente est.

dott. Luciana Breggia

